

CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DISCIPLINARE

OGGETTO: DISCIPLINARE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ED AREE PEDONALI URBANE

L'accesso, la circolazione e la sosta, nell'ambito delle Z.T.L. ed A.P.U.,
istituite ai sensi dell'art.7 del C.d.S. è regolamentata dal presente disciplinare nelle forme e secondo le prescrizioni in esso contenute.

Art.1 - delimitazione e definizione delle aree

Zona a Traffico Limitato denominata "A1", non monitorata da varco elettronico, comprendente le seguenti strade: Via E. Di Sergio, Via San Giovanni, Piazza Umberto I°, Via Borgo Nuovo, Via Fortino così come meglio indicato nella planimetria agli atti. Vigente tutto l'anno h24;

Zona a Traffico Limitato denominata "A2", non monitorata da varco elettronico, comprendente le seguenti strade: Via Canova e Via Carmine Rossi a partire dall'incrocio con la strada di accesso al Castello, fino alla Via Emanuele di Sergio (inizio A1); Per il restante tratto di via C. Rossi ricompreso tra la strada di accesso al Castello fino all'intersezione con via F. Surmonte, si confermano e si richiamano i provvedimenti inerenti la sosta e fermata stabiliti in precedenza, il tutto così come meglio indicato nella planimetria agli atti. Vigente tutto l'anno h24;

Zona a Traffico Limitato denominata "B", monitorata da varco elettronico, dall'incrocio di via C. Rossi con via Ten. G. Landolfi fino a Piazza S. Severino (compresa), così come meglio illustrato nella planimetria allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Detto varco, seppur vigente tutto l'anno, sarà possibile richiedere da parte dei fedeli della chiesa della Madonna di Costantinopoli per le varie funzioni religiose (comunioni, cresime, matrimoni, funerali, etc.) permessi temporanei con validità limitata.

Inoltre dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno la Zona a Traffico Limitato denominata "B", avrà le seguenti prescrizioni:

1. Piazza San Severino: sarà disciplinata con sosta regolamentata a tempo limitato (zona disco orario) con durata pari a 60 minuti, ad eccezione di residenti, autorizzati e titolari di attività commerciali;

2. il varco elettronico "B" sarà disattivato dalle ore 17.00 alle 22.00 da lunedì al venerdì;

3. il varco elettronico "B" sarà disattivato dalle ore 15.00 alle 22.00 dal sabato alla domenica;

Pertanto si autorizza la disattivazione dello stesso come sopra disposto, il tutto così come meglio indicato nella planimetria agli atti.

Zona a Traffico Limitato denominata "C1" (con controllo degli accessi, già esistente, tramite varco elettronico posto all'inizio di via Flavio Gioia) comprendente le seguenti strade: via F. Gioia e tratto di via Mazzini compreso tra via F. Gioia e piazza della Mercanzia. Detto varco avrà il seguente orario di attivazione dalle 20:00 alle 05:00 nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre e disattivato dal 1° ottobre al 30 aprile.

Zona a Traffico Limitato denominata "C2" (con controllo degli accessi, già esistente, tramite varco elettronico posto su via Pisacane) comprendente, via Riviera Antonicelli, via Puccini, via Granatelle e via Pisacane. Detto varco avrà il seguente orario di attivazione dalle 20:00 alle 05:00 nel pe-

riodo dal 1° maggio al 30 settembre e disattivato dal 1°ottobre al 30 aprile.

Zona a Traffico Limitato denominata "C3", (con controllo degli accessi da predisporre alla fine di Flavio Gioia direzione via dei Mille) comprendente le seguenti strade: tratto di via Mazzini ricompreso tra intersezione via F. Gioia e intersezione via dei Mille direzione centro, via dei Mille, via Martiri Cilentani e via Cavour. Vigente h24 per tutto l'anno;

Zona a Traffico Limitato denominata "D" non monitorata da varco elettronico (vigente nei giorni feriali dalle ore 19:00 alle ore 08:00, e nei giorni festivi e prefestivi h24, comprendente le seguenti strade: via San Francesco, Via Bellini a Via Ruocco (strada senza via d'uscita) con esclusione di via G. Serrapede e della parte di via Ruocco che dirama da via Granatrelle a Via Amendola, così come meglio indicato nella planimetria agli atti;

Area Pedonale Urbana comprendente le seguenti strade/piazze: Piazza V. Veneto, Corso Garibaldi, Via F. Patella, Via Piave (tratto da Piazza V. Veneto fino al civico n. 30). Primo tratto ricompreso tra Corso Garibaldi e Via Giolitti di: Via Simeoni, Via Crispi, Via Q. Sella, Via Carducci, Via Monti (su queste ultime dovranno essere installati degli archetti para pedonali al fine di impedire l'accesso dei veicoli su Corso Garibaldi) e Via Amendola. Piazzetta della Mercanzia, Via Caduti di Nassiria, Piazza Della Repubblica con esclusione del tratto di strada ricompreso tra l'incrocio con viale Europa e l'innesto con piazza Chili. Il tutto così come meglio indicato nella planimetria agli atti.

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

a) **AREA PEDONALE URBANA:** zona interdetta alla circolazione dei veicoli, così come definita dall'art.3, punto 2), D.Lgs. 285/1992;

b) **ZONA A TRAFFICO LIMITATO:** area così come definita dal punto 54 dell'art. 3, D. Lgs. 285/1992, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

Art.2 - Validità temporale e accesso

Le Aree Pedonali Urbane, salva diversa prescrizione, saranno in funzione nei giorni feriali e festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00. In tale arco di tempo, potrà essere consentito l'accesso e la sosta esclusivamente ad alcune categorie di veicoli, muniti di autorizzazione, così come indicato nel presente disciplinare.

Le Zone a Traffico Limitato, salva diversa prescrizione indicate all'Art.1 "delimitazione e definizione delle aree", saranno in funzione nei giorni feriali e festivi dalle ore 00,00 alle ore 24,00. In tale arco di tempo, sarà consentito l'accesso e la sosta a tutti i residenti nella ZTL ed agli altri aventi diritto, in base a quanto previsto dal presente disciplinare, muniti di autorizzazione.

Nelle predette ZTL sarà inoltre consentito l'accesso ad alcuni e specifici veicoli ai soli fini del carico/scarico merci e approvvigionamenti vari, nell'arco temporale compreso tra le ore 6.00 e le ore 10.00 e tra le ore 14,00 e le ore 17,00. (Massimo trenta minuti)

In tutte le ZTL e nell'Aree Pedonali Urbane come sopra definite è sempre vietata, salvo particolari e limitate deroghe, la circolazione e la sosta di tutti i veicoli superiori a 3,5 tonnellate;

Art.3 - Disciplina degli accessi e sosta alla ZTL ed AFU

NELLE AREE PEDONALI URBANE, salvo quanto previsto nel presente regolamento, è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli così come definiti dall' art 47 del "Nuovo codice della strada", decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO la circolazione al loro interno è in genere vietata;

Sono esclusi dall'osservanza del divieto i veicoli muniti di autorizzazione.

Ogni veicolo autorizzato dovrà esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, il premesso contrassegno di transito e/o sosta che riporterà la targa del mezzo stesso e del periodo di validità. L'esposizione sarà obbligatoria per perfezionare l'autorizzazione al transito e/o alla sosta, nei tempi e con le modalità consentite.

La mancata esposizione del permesso o contrassegno comporterà la sanzione

amministrativa da parte degli organi di Polizia stradale, di cui

all'articolo 12 del Codice della Strada, da €.25,00 a €.500.00 ai sensi

dell'articolo 7 bis del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 ago-

sto 2000, n. 267), pagamento in misura ridotta pari ad €.50,00 ai sensi

dell'articolo 16 della Legge n.689/1981.

Ogni permesso o contrassegno, verrà inserito in una apposita lista bianca

(white list) gestita dal centro elaborazione dati del Comando di Polizia Municipale.

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di autorizzazioni che disciplinano la sosta ed il transito nelle predette ZTL ed APU di "AGROPOLI" fornendo, per ciascuna tipologia, l'attuale regolamentazione così come derivata dalle modifiche intervenute nel corso del tempo.

Art.4 - Definizioni

Il "Permesso" è un'autorizzazione rilasciata con richiesta mediante presentazione con procedura guidata on line tramite il link di accesso rinvenibile nella sezione dedicata sulla pagina della Polizia Municipale del sito istituzionale del comune di Agropoli attraverso cui il richiedente deve formulare la richiesta completa di tutti i dati, motivazione (tra quelle possibili successivamente descritte), tipo di permesso, targa del veicolo e ove previsto, documentazione giustificativa. Non sono ritenute valide, e quindi accettabili, le richieste che saranno presentate con modalità diverse da quella indicata al capoverso precedente. I permessi sono rilasciati automaticamente al termine della procedura on line innanzi descritta dopo la validazione da parte del Comando Polizia Municipale. A seconda della tipologia, questo può essere rilasciato previo pagamento, oppure a titolo gratuito.

Sarà cura del richiedente stampare l'autorizzazione prima dell'ingresso nella ZTL o APU a seconda della tipologia.

Per "permesso temporaneo" si intende un'estemporanea ed occasionale autorizzazione all'ingresso in ZTL o APU avente validità limitata nel tempo e nell'area in esso indicata.

Per "breve sosta" si intende di norma un tempo massimo di 30 minuti a disposizione dell'utente.

Per "permesso permanente" nelle ZTL si intende l'atto di autorizzazione rilasciato formalmente da questa amministrazione con scadenze temporali predefinite a seconda della tipologia ed a seguito di una istanza scritta ed istruttoria, come meglio definito in seguito. A seconda della tipologia, questo può essere rilasciato previo pagamento, oppure a titolo gratuito.

Il permesso permanente viene rilasciato a persona fisica o titolare di impresa commerciale ed artigianale, ai titolari di attività professionale (uffici) o, a fini di pubblica utilità (successivamente e dettagliatamente descritte), contenente le targhe dei veicoli cui gli stessi fanno capo, ed il numero progressivo del permesso che la procedura on line ha attribuito.

I "veicoli di pubblica utilità" rientrano nella titolarità delle tipologie sotto elencate:

- veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Agropoli utilizzati per motivi di servizio;
- veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali;
- veicoli con targhe civili appartenenti alle Forze di Polizia o Corpi di Polizia che effettuano servizi dissimulati;
- veicoli di pronto intervento e soccorso;
- veicoli di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei comuni che espongano apposito stemma o contrassegno riportante il logo dell'Ente;
- bus, scuolabus, taxi e vetture pubbliche
- veicoli dell'ASL delle società di gestione o concessionari dei servizi pubblici con apposito stemma in espletamento del servizio
- veicoli delle Aziende postali in espletamento del servizio
- veicoli in servizio di protezione civile
- veicoli addetti al trasporto urgente di medicinali
- veicoli portavalori
- veicoli di istituti di vigilanza

- veicoli dei medici condotti che effettuano visite a domicilio;

L'utilizzo in capo a tali soggetti potrà comunque essere accertata d'ufficio, in tal caso i veicoli saranno automaticamente e di diritto autorizzati alla ZTL, ovvero, inseriti in "White list" dei varchi elettronici.

I permessi autorizzano l'accesso alla ZTL con l'obbligo di seguire il percorso più breve per il raggiungimento del luogo di destinazione per il senso di percorrenza indicato dalla segnaletica stradale.

L'urgenza, ai fini del presente provvedimento, disciplina solo i casi di necessità ed urgenza strettamente legati ad eventi estemporanei non previsti ed imprevedibili, riferiti alle attività svolte come dettagliatamente descritto nel relativo paragrafo. L'urgenza è assoggettata all'autorizzazione differita, che ai fini del presente provvedimento è l'autorizzazione al transito rilasciata a seguito di positiva istruttoria del Responsabile del Procedimento, successivamente all'avvenuto ingresso in ZTL od APU e alla comunicazione trasmessa con la procedura semplificata per i permessi temporanei (e-mail etc.) entro e non oltre 72 ore successive a quelle in cui è avvenuto l'accesso.

I soggetti che sono ammessi a presentare l'istanza, vengono denominati da ora in avanti richiedenti.

Qualora il richiedente sia invece un privato cittadino, è ammessa la presentazione di un'unica istanza in nome e per conto dei componenti del proprio nucleo familiare convivente, in relazione ai veicoli da questi ultimi posseduti.

Eccetto le categorie di soggetti per le quali la legge riserva diritti speciali (autorizzazioni a veicoli di pubblica utilità, concessioni ai divers-

mente abili etc.), elemento essenziale per ottenere un'autorizzazione al

transito in ZTL senza alcuna limitazione oraria è la proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a qualunque titolo.

Ai fini del presente provvedimento per uso esclusivo s'intende la disponibilità e l'utilizzo di un posto auto di stazionamento esclusivamente a servizio del veicolo del richiedente, indipendentemente dal titolo di proprietà.

Laddove il numero dei posti auto in proprietà, in rapporto di uno a uno con il numero dei veicoli posseduti, venga ceduto ad uso esclusivo a favore di terzi a qualunque titolo, il soggetto perderà il diritto di accedere alla

ZTL, analoga perdita del diritto ad accedere alla ZTL viene determinata automaticamente con la perdita della proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a

qualunque titolo. Il titolare di autorizzazione o permesso che si viene a trovare in questa condizione è tenuto a comunicare entro 72 ore alla Polizia

Municipale la perdita della proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a qualunque titolo. La mancata comunicazione comporterà la sanzione amministrativa da

parte degli organi di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, da €25,00 a €500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo

unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), pagamento in misura ridotta pari ad €50,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge

n.689/1981. Ai fini del presente provvedimento, per posto auto s'intende

un'area di dimensioni adeguate allo stazionamento o di 1 autoveicolo o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori a due ruote.

La proprietà del posto auto è soggetta a regime di autocertificazione. La

proprietà è regolata dal codice civile italiano dagli artt. 832 e seguenti.

La disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, invece, dovrà essere sempre documentata, anche ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario. La disponibilità è regolata nel codice civile italiano dagli artt. 1140 e seguenti.

Tutti i richiedenti che al termine dell'istruttoria hanno ottenuto un permesso di accesso alla ZTL, sono registrati in un sistema informatico gestito direttamente dal Comando Polizia Municipale. Tali anagrafiche, associate a numeri di targa, concorrono altresì, alla formazione della lista bianca "White List", ovvero, l'elencazione di coloro che a diverso titolo, possono accedere e/o sostare alla ZTL, con particolare riferimento a quella regolamentata da varchi elettronici.

Fermo restando quanto sopra indicato si chiarisce che:

1) l'amministrazione comunale sarà esente da qualsiasi danno e/o controversia che potrà verificarsi durante tale operazione.

2) la sosta consentita non costituisce un diritto e non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e persone o comunque essere in contrasto con le norme del Codice della Strada e/o del Codice Civile.

3) L'utente è sempre tenuto a stampare, al termine della procedura online, ed esporre il permesso cartaceo in modo leggibile in tutte le sue parti ed esposto in maniera visibile, sulla parte anteriore del cruscotto. La mancata esposizione o il parziale e totale occultamento del permesso, comporterà la sanzione amministrativa da parte degli organi di Polizia strada-

le, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, da €.25,00 a €.500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), pagamento in misura ridotta pari ad €.50,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981.

4) È vietata la modifica manuale o meccanizzata dei dati o comunque qualsiasi manomissione del permesso cartaceo dopo la stampa. La violazione a tale disposizione è penalmente perseguibile ai sensi dell'articolo 482 Codice Penale.

5) Per i permessi temporanei dovrà essere sempre indicato l'orario di inizio sosta, con disco orario o con altre modalità.

Art.5 - Caratteristiche dei permessi

I permessi dovranno contenere le seguenti informazioni:

FRONTE (lato da esporre):

- indicazione del permesso e/o "VARCHI ELETTRONICI"
- Categoria del permesso, contraddistinta da una Lettera maiuscola e carattere grassetto
- numero progressivo
- Logo del Comune di AGROPOLI
- targa veicolo
- Eventuali note e prescrizioni
- Data di rilascio permesso
- Scadenza del permesso

RETRO eventuali ulteriori prescrizioni:

- Varco di accesso con eventuali strade da percorrere
- Varchi di uscita

- riferimenti normativi

TIPOLOGIE PERMESSI PERMANENTI

In riferimento a quanto previsto dall'art. 2 le tipologie individuate per i permessi permanenti sono le seguenti:

RM) per i residenti all'interno della ZTL;

(RM1) per gli affittuari (non residenti) di immobili abitativi a lungo periodo (minimo 1 anno);

(RM2) per i proprietari di civili abitazioni non concesse in locazione o loro eventuali aventi causa.

(RM3) per gli affittuari (non residenti) di immobili abitativi a breve termine ovvero per periodi non superiori a trenta giorni (Cd. Locazioni brevi);

Il permesso (RM) consente per i residenti il transito e la sosta dei veicoli posseduti;

Il permesso (RM1, RM2) consente per i proprietari (non residenti) di civili abitazioni non concesse in locazione o loro eventuali aventi causa e per gli affittuari (non residenti) di immobili abitativi a lungo periodo (minimo 1 anno), il transito e la sosta di un solo veicolo.

L'accesso è consentito tutti i giorni, senza limitazione oraria, con esposizione del Contrassegno.

I richiedenti del permesso RM nell'istanza dovranno dichiarare di essere anagraficamente residente in ZTL;

I richiedenti del permesso RM1 nell'istanza dovranno dichiarare di essere affittuario (non residente) di unità abitativa, munito di regolare contratto registrato di durata di affitto non inferiore ad 1 anno e allegare contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate;

I richiedenti del permesso RM2 nell'istanza dovranno dichiarare di essere proprietario, o eventuale avente causa, di civile abitazione non concessa in locazione;

(G) i proprietari di garage situati all'interno della ZTL o APU, o con disponibilità di solo posto auto a qualunque titolo, purché ad uso esclusivo, hanno diritto ad ottenere per ogni veicolo posseduto, l'accesso senza limitazione oraria, per il solo transito all'interno della ZTL o APU, finalizzato al raggiungimento delle suddette aree private.

(H) per gli affittuari di case per turismo. Il permesso consente agli affittuari (non residenti) di immobili abitativi a breve termine ovvero per periodi non superiori a trenta giorni (Cd. Locazioni brevi) il transito e la sosta di un solo veicolo se vi è la disponibilità di spazi privati idonei alla sosta dei veicoli. I richiedenti nell'istanza dovranno dichiarare di essere affittuari a breve termine ovvero titolari di contratto per locazione breve (non superiore a 30 gg) sottoscritto dal locatario e dal locatore senza necessità di registrazione all'Agenzia delle entrate. Il Richiedente (il "locatario" o conduttore o parte conduttrice) deve altresì esibire la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di soggiorno e della dichiarazione Tari da parte del locatore (o parte locatrice);

(H1) ospiti delle strutture ricettive aventi accesso carrabile regolarmente autorizzato e/o dotate di spazi privati idonei alla sosta dei veicoli, è data facoltà di transitare senza limitazione oraria, al fine di accedere in detti spazi privati (ad esclusione dell'area pedonale urbana) previa comunicazione degli estremi del veicolo e del conducente nonché del periodo di permanenza che in ogni caso non può superare i trenta giorni;

(CS) per i veicoli adibiti al trasporto merci, è consentito il transito e la sosta per massimo 30 minuti nell'orario 6,00/10,00 - 14,00/17,00 di tutti i giorni. Ciascun contrassegno indicherà il nome dell'impresa, la limitazione della fascia oraria ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all'itinerario. Laddove il titolare dell'impresa abbia la disponibilità di un parco veicoli, all'istanza dovrà essere allegata la lista delle relative targhe che formerà parte integrante dell'unico titolo autorizzatorio. Non possono comunque essere rilasciate autorizzazioni generalizzate ovvero, l'accesso alle ZTL per il carico e scarico deve sempre essere giustificato da idonea documentazione di trasporto della merce che giustifichi l'accesso fin o alla determinata attività produttiva. Detta documentazione deve essere esibita in copia in fase di richiesta dell'autorizzazione atta a comprovare il rapporto commerciale esistente tra il fornitore e il fornito. La stessa, altresì, deve essere esibita ogni qualvolta venga richiesta dagli organi di polizia per i controlli di rito.

La categoria (CS) è assegnata anche ai titolari delle attività economiche/produttive con sede operativa nella ZTL, ditte esercenti attività professionale di trasporto merci, agenti o promotori commerciali che hanno esigenza di accedere alla ZTL con il veicolo per trasporto di campionario pesante/voluminoso, o di rilevante valore economico e individuati con atti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Sempre alla categoria (CS) appartengono gli artigiani, persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo degli artigiani, che svolgono attività di manutenzione, riparazione e pronto intervento. In ogni caso, la circolazione

all'interno della Z.T.L. rimane soggetta alla limitazione delle fasce orarie

ed eventuali limitazioni e/o prescrizioni relative all'itinerario.

Appartengono a tale categoria (CS) anche i ciclomotori ed i motocicli al

servizio di esercizi come ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birre-

rie con cucina adibiti alla consegna a domicilio di prodotti da asporto sem-

preché detti veicoli siano debitamente autorizzati sotto l'aspetto igienico

sanitario. Per tali veicoli la fascia oraria di fruibilità sarà espressamen-

te indicata nel permesso.

Tutti i veicoli rientranti nella categoria (CS) debbono appartenere, relati-

vamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle pre-

scritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia.

(M) per medici regolarmente iscritti all'Ordine Professionale residenti ed

esercitanti la professione nel comune di AGROPOLI solo al fine di eseguire

visite urgenti presso il domicilio dei pazienti.

(AE) per Aziende/Enti, Associazioni e Servizi di Pubblica Utilità (Ammini-

strazione Comunale, Amministrazione provinciale, Amministrazione Regionale,

Azienda Consortile, Asl, Enel, Telecom, Poste Italiane ed equiparate, Pub-

blica Assistenza, Croce Rossa, Misericordia, Associazioni di volontariato

per assistenza domiciliare, Taxi e NCC, Soc. Gas, Veicoli per il trasporto

e consegna G.P.L. in bombole, ecc.). I permessi saranno rilasciati su ri-

chiesta del legale Rappresentante o del Presidente pro Tempore, alle seguen-

ti condizioni:

- i veicoli dovranno essere di proprietà o utilizzati in locazione fi-

nanziaria o leasing; in tal caso dovrà essere allegata copia del contratto o

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante la scadenza del con-

tratto e previa annotazione dell'utilizzatore per periodo superiori a trenta gg. consecutivi ai sensi dell'art. 94 c. 4 bis del C.D.S.

- Dovrà essere allegata documentazione amministrativa relativa alle specifiche autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività rilasciate dal Comune di AGROPOLI. L'accesso alle ZTL deve sempre essere giustificato da idonea documentazione di trasporto che giustifichi l'accesso fino al domicilio del committente privato o attività produttiva. Detta documentazione deve essere esibita in copia in fase di richiesta dell'autorizzazione atta a comprovare il rapporto commerciale esistente tra il fornitore e il fornito. La stessa, altresì, deve essere esibita ogni qualvolta venga richiesta dagli organi di polizia per i controlli di rito.

(I) per i veicoli a disposizione delle persone diversamente abili residenti nel Comune di Agropoli con possibilità di fruire degli appositi spazi all'uopo destinati. In mancanza di tali spazi, i veicoli sopra descritti, potranno sostare all'interno della ZTL per il tempo strettamente necessario a svolgere le loro necessità. All'atto della presentazione della richiesta finalizzata al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 188 del D.lgs. 30 aprile 1992, n.285, l'interessato indica, tramite la compilazione dell'apposito modulo, gli estremi della targa del veicolo da accreditare in via generale. L'accreditamento avviene automaticamente al momento del rilascio della autorizzazione. Per ciascuna autorizzazione rilasciata vengono accreditati fino ad un massimo di due veicoli. Qualora l'invalido sia titolare di patente di guida e intestatario di veicoli, vengono accreditati tutti i veicoli a questi intestati.

I veicoli a disposizione delle persone diversamente abili non residenti nel Comune di Agropoli per poter accedere possono richiedere alla polizia municipale l'accreditamento del veicolo ordinariamente utilizzato. La richiesta deve specificare gli estremi della autorizzazione di cui il richiedente è titolare e la motivazione per la quale ha necessità di accedere.

I titolari di contrassegno per persone diversamente abili, hanno diritto a transitare all'interno della Z.T.L. senza limitazione oraria e nell'APU.

L'art. 381, comma 2, del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 chiarisce che "il contrassegno è strettamente personale, [e] non è vincolato ad uno specifico veicolo". Questo vuol dire che il contrassegno può essere correttamente utilizzato su qualsiasi veicolo impiegato per la mobilità della persona con disabilità, e che non è necessario essere titolari della patente di guida, né essere proprietari del mezzo. Esso può essere utilizzato solo quando l'intestatario o l'intestataria è a bordo del veicolo, e va esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza. Solo l'esposizione sul parabrezza anteriore del contrassegno per disabili autorizza la concessione delle particolari agevolazioni riconosciute dalla Legge per la circolazione e la sosta. E' sanzionato l'uso del contrassegno in assenza dell'intestatario o dell'intestataria dello stesso.

Il contrassegno disabili consente al veicolo al servizio della persona con disabilità di circolare e sostare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali urbane (APU), quando è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11 e 12 del DPR 503/1996); di circolare e sostare - previa autorizzazione delle autorità competenti, e purché ciò non costituisca grave in-

tralcio al traffico - nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta (art. 11, comma 1, DPR 503/1996). Rientrano in quest'ultima tipologia di obblighi e divieti le disposizioni anti inquinamento. Detti veicoli possono anche circolare nelle vie e nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico ed ai taxi (art. 11, comma 4, DPR 503/1996).

Il contrassegno disabili consente inoltre al veicolo al servizio della persona con disabilità di sostare gratuitamente negli appositi spazi riservati nei parcheggi pubblici, purché questi non siano personalizzati (nel qual caso, la segnaletica orizzontale recherà gli estremi del contrassegno per disabili a cui il parcheggio è riservato in modo esclusivo), e di sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza essere tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo (art. 188 del Nuovo codice della strada, Decr. Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).

Nel comune di Agropoli, è consentita altresì la sosta gratuita dei veicoli a servizio dei portatori di handicap nei parcheggi a pagamento (quelli delimitati dalle cosiddette strisce blu), qualora gli stalli riservati alle persone con disabilità fossero già occupati.

Ad eccezione delle deroghe sopra riportate, i veicoli al servizio della persona con disabilità sono tenuti al rispetto delle stesse norme stabilite dal Codice della strada per tutti i cittadini.

Nel caso di accesso estemporaneo senza preventivo accreditamento, i titolari di autorizzazioni devono inviare entro 72 ore dall'avvenuto accesso, il modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito internet del Comune di Agropoli. Gli accessi avvenuti in difetto delle modalità sopra indicate sono considerati abusivi e comportano la conseguente notificazione degli estremi della violazione.

Gli elementi da comunicare a giustificazione dell'accesso sono i seguenti:
nominativo della persona diversamente abile, numero e validità della autorizzazione rilasciata, indicazione del Comune che l'ha rilasciata, numero di targa del veicolo utilizzato per l'accesso, dichiarazione della presenza a bordo del veicolo del titolare dell'autorizzazione.

(AP) per i veicoli autorizzati ad accedere nelle Aree Pedonali Urbane.

NELLE AREE PEDONALI URBANE, salva diversa prescrizione, dalle ore 6.00 alle ore 08.00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, previo regolare permesso rilasciato dal competente Ufficio della PM, è consentito il transito e la sosta ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari deperibili destinati ai titolari di attività commerciali poste all'interno delle APU. (Massimo trenta minuti)

Tali veicoli debbono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia.

IN TUTTE LE ZTL e APU, come definite dal presente regolamento, per particolari esigenze e per il solo tempo necessario al carico e scarico di materiali e/o merci, potranno essere autorizzati di volta in volta, previa esibizione del titolo abilitativo, il transito e la sosta di veicoli destinati al

trasporto di materiale e strumenti di lavoro necessari per lavori edilizi.

Tali veicoli debbono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia.

Le richieste di accesso per i veicoli impiegati per operazioni connesse a cantieri edili e/o stradali come pure per operazioni di traslochi devono pervenire almeno tre giorni prima su apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile direttamente dal sito Internet del Comune di Agropoli.

L'autorizzazione indicherà le modalità dell'accesso e sarà valida unicamente a tal fine restando a carico del richiedente munirsi di ogni altro permesso, nulla osta o altro atto comunque denominato.

Le eventuali richieste di accesso in ZTL e/o APU per casistiche non contemplate nel presente disciplinare, saranno autorizzate ad insindacabile giudizio del Comando di Polizia Municipale assimilandole alle categorie già previste dal Regolamento e previo pagamento dei relativi diritti.

Art. 6 - Modalità per il rilascio del contrassegno

L'istanza (prima richiesta), va effettuata esclusivamente con la procedura telematica descritta all'articolo 4 del presente disciplinare e le seguenti modalità, differenziata a seconda della tipologia dell'autorizzazione:

1) permessi di tipo (RM) - (G) - (CS) - (AP)

Domanda di rilascio autorizzazione tramite la procedura di cui all'articolo 4, in competente bollo, con allegata ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di Euro 10,00 per ogni veicolo autorizzato.

2) permessi tipo (H)

Domanda di rilascio autorizzazione tramite la procedura di cui all'articolo 4 per il periodo di permanenza, con allegata la disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, rilasciata e sottoscritta dal proprietario dell'immobile. Se la permanenza è superiore ai cinque (7) giorni, l'istanza dovrà essere corredata anche della ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di Euro 10,00.

3) permessi tipo (H1)

Comunicazione dei seguenti estremi da parte del titolare della struttura ricettiva:

- Targa, marca, modello e colore del veicolo;
- estremi del conducente (Nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, numero e categoria della patente di guida);
- Scheda di ingresso (check in) alla struttura ricettiva con indicazione della durata della permanenza;

Il permesso abilita al solo transito per la via più breve.

La comunicazione da parte del titolare della struttura ricettiva deve essere preventiva al Check in o, al massimo, effettuata nelle 12 ore successive all'ingresso nella struttura ricettiva. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica con la procedura di cui all'articolo 4 del presente disciplinare.

3) permessi di tipo (AE - M)

Domanda di rilascio di autorizzazione tramite la procedura di cui all'articolo 4, nella quale saranno annotate le targhe dei veicoli autorizzati all'ingresso nella ZTL e contestuale registrazione nella white list del sistema informatico gestionale.

4) permessi di tipo (I)

Comunicazione tramite la procedura di cui all'articolo 4 dei veicoli (massimo due) che saranno utilizzati per l'accesso alla ZTL di AGROPOLI. Tale comunicazione, firmata dal titolare, dal tutore, o esercente la patria potestà, dovrà essere correlata dalla copia della carta di circolazione del/i veicolo/i e copia del contrassegno per disabili posseduto.

Documentazione da allegare alle domande:

Fatto salvo il "rilascio per adeguamento", l'istanza dovrà essere corredata da:

a) attestazione di pagamento (se previsto) del contributo istruttorio di

€ 10,00 per ogni veicolo da corrispondere mediante c.c.p. 11650843 specificando nella causale "rilascio autorizzazione ZTL" o con bonifico bancario

IBAN: IT34G0760115200000011650843;

b) marca da bollo da euro 16,00 (Sono esclusi i permessi temporanei e le strutture ricettive)

c) fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;

d) fotocopia della carta di circolazione del/i veicolo/i e dell'assicurazione in corso di validità;

e) se ricorre l'ipotesi nel caso di utilizzo di veicolo in locazione o leasing, e previa annotazione sulla carta di circolazione dell'utilizzatore, per periodo superiori a trenta gg. consecutivi ai sensi dell'art. 94 c. 4 bis del C.D.S. sempre residente e/o affittuario per periodi non inferiore ad un anno;

f) se ricorre l'ipotesi, autocertificazione sottoscritta contenente gli estremi del contratto di lavoro con il/i collaboratore/i familiare/i conviventi;

g) se ricorre l'ipotesi dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la proprietà di posto auto ubicato in ZTL o APU indicandone l'esatto indirizzo e civico;

h) se ricorre l'ipotesi idonea documentazione attestante la disponibilità del posto auto ad uso esclusivo (esempio contratto d'affitto) oppure, ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario del posto auto;

i) se ricorre l'ipotesi, autocertificazione contenente gli estremi del contratto registrato di comodato o di locazione dell'unità abitativa ubicata in ZTL (non inferiore ad un anno);

j) se ricorre l'ipotesi, lista dei veicoli costituenti il parco auto dell'Azienda o Ente o artigiano;

k) se ricorre l'ipotesi, delega del titolare, socio, rappresentante legale della ditta commerciale o impresa artigiana.

Art. 7 - Validità dei contrassegni

I permessi permanenti tipo, (RM), (G), (M), hanno una validità permanente, ovvero sono validi fintanto sussiste il requisito della residenza anagrafica nel comune di Agropoli, all'indirizzo dichiarato in sede di istanza che ha portato al rilascio dell'autorizzazione.

In caso di perdita del requisito della residenza il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione entro 72 ore alla Polizia

Municipale mediante comunicazione telematica secondo la procedura indicata all'articolo 4.

La mancata comunicazione comporterà la sanzione amministrativa da parte degli organi di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981.

L'ufficio anagrafe del comune di Agropoli, con report mensile da trasmettere a mezzo pec, è tenuto a comunicare alla Polizia Municipale le variazioni di residenza e domicilio registrati nel mese precedente.

I permessi permanenti tipo (CS) e (AP), per Movimentazione Merci hanno una validità di un anno, non sono rinnovabili e necessitano quindi di nuova istanza in bollo e contributo istruttorio di € 10,00 per ogni veicolo.

I permessi tipo (H) per affittuari di case per turismo, hanno una validità limitata al periodo di soggiorno, non sono rinnovabili e necessitano quindi di nuova istanza e contributo istruttorio di € 10,00 per ogni veicolo che soggiorna senza necessità della marca da bollo.

I permessi tipo (H1) per ospiti strutture alberghiere hanno una validità limitata al periodo di soggiorno, sono rinnovabili mediante nuova comunicazione del titolare della struttura ricettiva. Non necessitano di contributo istruttorio di € 10,00 e della marca da bollo.

I permessi permanenti tipo, (AE) hanno una validità quadriennale, sono rinnovabili previa autocertificazione mediante l'apposito modello.

Durante l'arco temporale di validità del permesso, è previsto che il titolare o il richiedente possa aggiornare lo stesso mediante autocertificazione per le seguenti ipotesi:

- nuovo veicolo in sostituzione di quello precedentemente autorizzato
- dichiarazione attinente la perdita di possesso, la vendita/rottamazione/altro

A tal fine l'interessato dovrà allegare:

- carta circolazione nuovo veicolo in sostituzione di altro già in lista
- permesso in originale da sostituire
- ricevuta di pagamento del contributo istruttorio di €10,00

All'esito dell'istruttoria, verrà rilasciato per il veicolo sostituito, un nuovo permesso avente stessa scadenza del precedente ed aggiornata la situazione generale del nucleo familiare.

Per il rilascio di ogni nuovo permesso è previsto un contributo istruttorio di € 10,00.

I permessi permanenti tipo (I) hanno una validità legata alla durata del permesso di portatore di handicap nonché al possesso del requisito della residenza anagrafica all'indirizzo dichiarato in sede di istanza;

PERMESSI TEMPORANEI (TMP)

Possono richiedere un permesso temporaneo coloro che per motivi contingenti e motivati abbiano la necessità di circolare e di effettuare una breve sosta nella Z.T.L. per un periodo di tempo determinato, e in ogni caso non superiore ai tre giorni consecutivi, salvo eventuali deroghe, ovvero, per un massimo di 5 accessi nell'arco temporale di un anno dalla data di rilascio.

È prevista una deroga speciale per i veicoli che partecipano a manifestazioni, eventi folcloristici, o commerciali che si svolgono all'interno della ZTL o A.P.U. ovvero, per altre necessità che di volta in volta verranno valutate dal responsabile del procedimento preposto al rilascio dei permessi.

I veicoli degli affittuari di case per il turismo e/o ospiti di strutture ricettive sprovviste di idoneo accesso carrabile, ai quali è consentito il transito e la sosta per le sole operazioni di carico e scarico bagagli nella giornata di arrivo ed in quella di partenza, senza limitazione oraria, fatte salve eventuali prescrizioni stabilite da ordinanze in occasione dello svolgimento di eventi o manifestazioni che avranno luogo all'interno della ZTL.

La comunicazione della richiesta di permesso temporaneo, dovrà avvenire anticipatamente sull'arrivo, ovvero, senza ritardo, e comunque entro 72 ore dall'avvenuto transito.

L'istanza, dovrà essere presentata secondo l'apposito modello predisposto che prevede il rilascio di un permesso temporaneo, progressivamente ed univocamente numerato e registrato.

URGENZE L'urgenza, stante il carattere assolutamente eccezionale dell'evento, autorizza all'accesso alla ZTL senza alcuna limitazione oraria, fermo restando che:

1- L'ingresso estemporaneo sarà assoggettato all'autorizzazione differita come precedentemente descritta.

2- Dovrà essere allegata documentazione giustificativa dell'intervento (fattura, bolla, foglio di intervento etc).

3- Solo in caso di anomalia della piattaforma digitale è consentito richiedere permessi e/o comunicazioni tramite pec: ztl@pec.comune.agropoli.sa.it.

Resta inteso che qualunque documentazione pervenuta in difformità o incompleta, non sarà ritenuta idonea ai fini della positiva istruttoria dell'autorizzazione differita e pertanto comporterà violazione all'art. 7 c. 1 e 14 C.d.S. (accesso abusivo in ZTL) ferme restando in capo al destinatario dell'accertamento tutte le successive tutele previste per legge (ricorso amministrativo al Prefetto o Giudice di Pace).

Il rinnovo del permesso è subordinato alla presentazione di una nuova richiesta secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente disciplinare. La dimenticanza del rinnovo del permesso non rappresenta causa giustificativa in quanto trattasi di una incombenza in capo al titolare dell'autorizzazione.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

I) I contrassegni dovranno essere esposti in maniera visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo. Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del permesso e i dati identificativi del veicolo. Per quanto sopra ne deriva che la mancata esposizione, ovvero l'esposizione non visibile del permesso, o il mancato aggiornamento di cui al paragrafo 3 "RICHIESTA PERMESSI" viene punita ai sensi con la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo unico degli enti locali (TUEL - D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), pagamento in misura ridotta pari ad €50,00 ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689/1981 nonché, ai sensi del comma 2 dell'art. 158 del D.lgs. 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni.

II) In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno, il duplicato potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la predetta circostanza e previo pagamento del contributo istruttorio.

III) Ogni permesso è valido sino al momento in cui sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d'ufficio, è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.

IV) Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altre fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 158 del D.lgs. 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, può dar luogo anche alla revoca del permesso.

V) I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) anche se scaduti devono essere riconsegnati all'Ufficio Permessi. VI) il richiedente, a pena di improcedibilità, deve sempre sottoscrivere l'autorizzazione al trattamento dati personali per le finalità istituzionali di cui al presente provvedimento;

VII) Il procedimento istruttorio presentato incompleto, ovvero in assenza dei diritti del richiedente, e/o in mancanza, anche parziale, dei suoi allegati, comporterà il non accoglimento dell'istanza.

Il presente Disciplinare emanato per il funzionamento delle Z.T.L ed APU di AGROPOLI, annulla e sostituisce tutti gli altri precedentemente istituiti tramite ordinanze e/o disciplinari e/o delibere.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Il Comandante

Magg. dott. Antonio Rinaldi